

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco Presidente

Gennaro Di Cecilia Consigliere

Luigia Iocca Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3897/R del registro di Segreteria,

promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig.

..., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Fiorda, c.f.

FRDDNC67H09B519C, pec avv.domenicofiorda@puntopec.it e Stefano Sca-

rano, c.f. SCRSFN65L17B5190, pec scaranoavvstefano@pec.giuffre.it, eletti-

vamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Fiorda a Campobasso

in c.so Bucci, n. 54/A;

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documenta-

zione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi – all'udienza del 20/4/2023, svoltasi con l'assistenza del Segre-

tario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del Pubblico Ministero

nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, nonché gli avv.ti Domenico Fiorda e Stefano Scarano per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 5/2/2021 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Massimiliano ... per sentirlo condannare "al pagamento in favore del Ministero dell'Interno-Questura di Campobasso dell[a] somma complessiva di euro 168.020,33 [...] o in subordine della somma di euro 26.445,00, e del danno da disservizio pari ad euro 10.000,00", per l'avvenuto espletamento di attività lavorativa autonoma, non autorizzata né autorizzabile, in costanza di rapporto di lavoro con la summenzionata Amministrazione, come appreso da una segnalazione del 20/12/2019, proveniente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso.

Ha riferito, in particolare, che l'odierno convenuto è un dipendente pubblico con il ruolo di Assistente Capo Coordinatore, in forza all'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso, con contratto di lavoro a tempo pieno presso la Questura di Campobasso. Dagli accertamenti condotti (su delega) sia dalla Guardia di Finanza sia dalla Questura di Campobasso, è emerso che nel periodo complessivamente ricompreso tra il 2014 e l'ottobre 2020, rivestendo tale qualifica, il sig. ... ha svolto attività extra-istituzionali, in

ritenuta violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo e autorizzazione di incarichi per i dipendenti pubblici. Il Requirente ha schematizzato le attività svolte dal sig. ... secondo un ordine bipartito individuando, da un lato, le "ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI SVOLTE DIRETTAMENTE DAL ..."; dall'altro, le "ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI SVOLTE DAL ... NELL'INTERESSE E TRAMITE LA SOCIETÀ DI CAPITALI UNIPERSONALE NBT". Al primo gruppo appartengono le attività di direttore dei lavori, consulenza progettazione di edifici e vendita a domicilio di quotidiani e periodici svolte, con incarico assunto a nome proprio, senza comunicazione né autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione, per conto di tre soggetti privati, per compensi complessivi pari ad € 19.755,00 lordi ed € 16.529,00 netti.

Al secondo gruppo, appartengono le attività lavorative (ed i relativi compensi) svolte per conto della Società a r.l.s. "New Buildings Technologies" (d'ora in avanti, solo Nbt), costituita dallo stesso convenuto, che ne è socio al 100%, il 19/9/2016. L'ammontare complessivo dei ricavi maturati dalla Nbt, dettagliatamente esposti nell'atto di citazione, è pari ad € 67.839,28.

Con riferimento a questo secondo segmento di attività, il Requirente ha evidenziato come sarebbe emerso, dagli accertamenti istruttori, che il convenuto – nel periodo coevo al rapporto di servizio pubblico – risultava altresì iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso,

sezione cd. Junior (dal 2012) nonché componente effettivo del Consiglio di Disciplina del medesimo Ordine (dall'ottobre 2017). Inoltre, sempre il convenuto, in data 19/9/2016, aveva costituito la Nbt, con sede a Campobasso presso il proprio indirizzo di residenza e nessun dipendente in forza. Di questa società, il sig. ... era socio unico al 100%, nonché Amministratore unico fino al 15/4/2017. Successivamente, la carica è stata trasferita alla sig.ra Valeria Iascone, che la Procura riferisce essere stata – all'epoca dei fatti – legata al convenuto da uno stretto rapporto personale. È opinione del Pubblico Ministero che "Dalla plurima documentazione di natura contabile, fiscale ed amministrativa riguardante la società di capitali unipersonale NBT, emerge incontestabilmente che il socio unico ... ha svolto, in modo continuativo e non occasionale dal 2016 ad oggi, una rilevante e differenziata attività lavorativa, professionale ed economica, che si è concretizzata nell'effettuazione di molteplici e continuative prestazioni professionali tipiche rispetto alle sue competenze, nell'interesse della società precitata, rispetto alla quale il ... appare essere il dominus". Elen- cando analiticamente tutte le circostanze ritenute indice di una pervasiva presenza dell'odierno convenuto nella vita societaria, la Procura ne ha dunque ricondotto le fattezze alla figura del cd. "socio sovrano", al quale la giurispru- denza civilistica, come conseguenza dell'abuso dello schermo societario, tende ad imputare tutti i rapporti giuridici formalmente intestati alla persona giuridica.

Effettuata un'articolata ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi del pubblico impiego – riveniente dal complesso regolatorio di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, cd. Testo Unico del pubblico impiego (d'ora in avanti, solo Tupi); all'art. 50 del D.P.R. 335/1982 ed agli artt. 60 e 63 del D.P.R. n. 3/1957 – il Requirente ha affermato che le attività svolte dal sig. ..., per il tramite della Nbt, rientrerebbero nell'area di quelle assolutamente incompatibili con il lavoro alle dipendenze dello Stato (sia nella forma contrattualizzata in regime privatistico, sia nella forma a regime pubblicistico), in quanto caratterizzantesi come "attività economico-imprenditoriali private, anche in forma societaria, [...] esercitate in modo professionale, continuativo, sistematico e non occasionale". Presupposta, quindi, l'esistenza del rapporto di servizio, si è soffermato sulla consapevole condotta dell'evocato, qualificata in termini di colpa "quanto meno [...] grave, al limite del dolo". Egli infatti risulta aver taciuto all'Amministrazione datrice di lavoro le attività tecnico-professionali parallelamente svolte, con la ritenuta conseguenza che "nel caso di violazione del divieto di svolgimento di attività assolutamente vietate, risulta configurabile un danno erariale, non solo quando lo svolgimento dell'attività parallela abbia inciso negativamente, in termini qualitativi o quantitativi, sulla attività lavorativa svolta per la Amministrazione di appartenenza, ma anche quando l'attività vietata si sia posta, anche solo apparentemente, in conflitto di interessi con l'attività svolta quale pubblico dipendente (così ledendo, tra l'altro, il prestigio dell'amministrazione)

o quando siano state, comunque, distolte energie lavorative, per la cui completa disponibilità l'Amministrazione aveva sostenuto un esborso". La censurata violazione dell'obbligo di esclusività, inoltre, altererebbe definitivamente il sinallagma contrattuale con l'Amministrazione, che finirebbe per remunerare invano "quella parte di energie lavorative del dipendente, che pure se non direttamente ed immediatamente impiegate nell'attività istituzionale, sono comunque acquisite [...] proprio al fine di evitarne la dispersione".

La Procura ha riferito di aver ritualmente notificato al convenuto l'invito a dedurre ex art. 67 del c.g.c., al quale quest'ultimo ha fatto seguire richiesta di accesso agli atti del fascicolo istruttorio, nonché note deduttive per il tramite del Difensore (presso il quale ha eletto domicilio). Nel verbale di audizione personale tenutasi in data 13/1/2021, si legge inoltre quanto segue "si è presentato il Sig. ... MASSIMILIANO il quale, ha avuto notificato l'invito di cui all'art. 67 [del c.g.c.], ha dichiarato nelle controdeduzioni difensive che "si rimane a disposizione per qualunque altra delucidazione". Orbene, pur non essendo stata espressamente richiesta l'audizione personale ai sensi dell'art 67 [cit.], il Pubblico Ministero ha ritenuto, in una ottica di massima garanzia delle ragioni dell'invitato, di audire il Sig. ... [...], anche al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi circa l'espressione utilizzata [...] nelle controdeduzioni [...], dalla quale si potrebbe evincere la volontà dello stesso di essere sentito personalmente". Quindi, tornando al contenuto dell'atto di citazione, il Requirente ha

ripercorso le difese dispiegate in fase preprocessuale, escludendone la persuasività e pertanto procedendo all'evocazione in giudizio.

Ai fini della quantificazione dell'onere risarcitorio, l'Attore pubblico ha ritenuto "che, nel caso in esame, vadano considerate ai fini della quantificazione del danno le retribuzioni stipendiali pubbliche percepite [...] in regime di incompatibilità assoluta, anche in adesione all'orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti".

In via subordinata, ha chiarito di ritenere che "il danno possa essere anche qualificato, ai sensi dei citati commi 7 e 7bis dell'articolo 53 del decreto legislativo

165/2001, quale "omesso riversamento" e quantificato in euro 19.755,00 (quali com-

pensi derivanti dagli incarichi svolti dal ... in qualità di direttore di lavori, consulente, progettista, incaricato di vendita a domicilio e porta a porta di periodici, giornali, etc [e analiticamente riportate nelle premesse di fatto al paragrafo A]] + 6.700,00, quale utile di impresa corrispondente al 10% del fatturato di euro 67.839,28 indicato al paragrafo B), per un importo complessivo pari ad euro 26.455,00, a titolo di omesso riversamento".

Infine, ha aggiunto la contestazione di un'ulteriore voce di danno, "da disservizio, tenuto conto delle risorse impiegate dalla pubblica amministrazione [...] per accertare e quantificare il danno erariale causato dalle condotte dello stesso, non-

ché del fatto che tali risorse sono state sviate dalla loro finalità e non sono state rese fruibili per altri diversi interventi". Ha quantificato tale nocumento, ai sensi dell'art. 1226 c.c., "in almeno euro 10.000,00".

Ha quindi concluso chiedendo la condanna del convenuto "al pagamento in favore del Ministero dell'Interno-Questura di Campobasso delle somma complessiva di euro 168.020,33, così come dianzi specificata, o in subordine della somma di euro 26.445,00, e del danno da disservizio pari ad euro 10.000,00, salva diversa valutazione che si rimette - sin da ora - al Collegio adito, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia".

Con comparsa trasmessa in Segreteria mediante pec del 7/4/2022, si

è costituito il sig. ..., che ha preliminarmente eccepito

la prescrizione con riferimento alle prestazioni svolte nel 2014, in quanto antecedenti al quinquennio dalla messa in mora da parte dell'Amministrazione, dell'11/5/2020. Ne conseguirebbe un importo prescritto "complessivamente pari ad €2.235,00".

Nel merito, ha negato che l'attività da lui svolta abbia i caratteri

dell'abitudine e della professionalità, asserendo di aver effettuato soltanto

prestazioni occasionali e saltuarie, con la ritenuta conseguenza che "ciò che

l'impiegato non può svolgere è l'esercizio abituale della professione, mentre quando

l'attività è svolta con i caratteri della temporaneità, saltuarietà ed occasionalità, que-

sta deve considerarsi quanto meno autorizzabile ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.lgs.



n.165/2001". Con particolare riferimento alle attività svolte tramite la Nbt, il convenuto ha poi sostenuto che "queste, consistite nell'assunzione della qualifica di direttore tecnico o progettista, sono sempre state rese a titolo gratuito e la Procura

non ha fornito alcuna prova contraria in merito. Essendo gratuita tale attività, la stessa rientra senz'altro tra quelle disciplinate dal comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, che non richiede la preventiva autorizzazione da parte della P.A."

Quanto alla propria qualità di socio, ne ha asserito la totale irrilevanza ai fini del presente giudizio, poiché il rapporto con una società di capitali non sarebbe incompatibile con lo status di dipendente pubblico, né la Procura avrebbe dimostrato che egli fosse realmente amministratore di fatto della Nbt. Ha aggiunto, inoltre, che la società in questione non avrebbe mai distribuito utili (avendo reinvestito i ricavi nel conseguimento delle certificazioni tecniche), con la conseguenza che nessun guadagno gli sarebbe derivato dalla attività censurata.

Quanto al danno da disservizio, con particolare riguardo all'efficienza causale della propria condotta, ha affermato che l'attività da lui svolta non avrebbe in alcun modo compromesso il lavoro presso la Questura. Ha aggiunto che "anche qualora non si dovesse tenere conto di tali aspetti, non si può affermare che alla violazione dell'obbligo di esclusiva [...] consegua automaticamente un danno erariale. Invero, in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione

dell'obbligo di esclusiva, sia con riguardo ai casi di cui al comma 1 dell'art.53, D.lgs. 165/2001, che con riguardo ai casi di cui al comma 7 dello stesso articolo, è possibile configurare ipotesi di responsabilità erariale, ove detta violazione abbia determinato, in concreto, una lesione erariale alla Pubblica Amministrazione di appartenenza".

Ha sottolineato che l'impiego accusatorio attoreo non sarebbe sostenuto dalla prova di un tale detrimento per l'Amministrazione, e ciò sarebbe tanto più vero in relazione alla somma di € 6.700,00, quale frazione della domanda subordinata della Procura, specificamente afferente all'utile d'impresa (stimato dall'Attore pubblico nel 10% del fatturato della Nbt), in assenza della prova che siano stati distribuiti utili.

In via subordinata, ha affermato quanto testualmente segue: "ove non si volesse tenere conto di quanto innanzi detto circa la mancata dimostrazione del danno concreto, il danno risarcibile sarebbe unicamente quello connesso alla mancata

richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 7 dell'art. 53, relativamente alle attività individuate sub. Lettera A) a pagina 4 e seguenti dell'atto di citazione, essendo, invece, evidente che quelle sub. Lettera B) di cui a pagina 8 del medesimo atto di citazione, poiché prestate in forma gratuita, rientrerebbero nella casistica di cui al comma

6 dell'art. 53. Ebbene, in forza di quanto sopra, e tenuto conto della prescrizione maturata per i compensi percepiti nell'anno 2014 (€ 2.235,00), la somma che il Callura

dovrebbe riversare ai sensi del comma 7 dell'art. 53 sarebbe pari ad € 17.520,00 (ossia € 19.755,00 – 2.235,00)".

In gradato subordine, ha richiesto l'esercizio del potere riduttivo, in considerazione delle rassegnate dimissioni dal pubblico impiego, cui si sarebbe determinato per poter liberamente assecondare le proprie inclinazioni professionali.

Ha concluso chiedendo "in via principale, dichiarare infondata la domanda di controparte per i motivi di cui sopra, mandando assolto il convenuto [...]; in mero subordine, e previo accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione parziale del presunto danno, condannare il sig. Callura a riversare a favore del Ministero dell'Interno – Questura di Campobasso la sola somma di € 17.520,00 [...], dopo aver accertata l'intervenuta prescrizione in ordine alle contestazioni mosse dalla Procura per le attività svolte e i compensi percepiti dal Callura nel 2014; [...] in ulteriore gradato subordine, voglia la Sezione esercitare adeguatamente il potere di riduzione dell'addebito".

All'udienza del 20/4/2023, sono comparsi il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, nonché gli avv.ti Stefano Scarano e Domenico Fiorda, per il convenuto. Hanno argomentato in coerenza con i propri scritti, ai quali si sono riportati, concludendo come da

verbale.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è parzialmente fondata, e va accolta nei limiti di seguito specificati.

Preliminarmente, è da respingere l'eccezione di prescrizione, basata su un'articolata ricostruzione normativa e giurisprudenziale in merito ai relativi termini d'esordio, con particolare riguardo alla distinzione tra condotta ed evento dannoso e tra illecito istantaneo e permanente.

In verità, l'illustrata ricostruzione va coordinata con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, "Se, da un lato, va riconosciuto che il doloso occultamento è requisito diverso e più grave rispetto alla mera omissione di una informazione, d'altro canto, l'omissione assume rilievo, a tal fine, ove sussista un obbligo della parte di informare (Corte dei conti, Sez. seconda centrale di app., n. 175/2019; Cass. Civ., Sez. III 29 Gennaio 2010 n. 2030) dovendo ritenersi certamente dolosa e consapevole quando si tratti di atto dovuto per legge o per contratto (Cass. Sez. III, 11348/1998, Corte dei Conti, Sez. III, nn. 47, 104 e 468/2017 e 612/2016, Sez. I 124/2004, Sez. app. Sicilia n. 198/2012). E ciò soprattutto quando il comportamento atteso è collegato ad uno specifico obbligo di comunicazione" (come chiarito nella sent. n. 265/2020 della Sez. II d'appello di questa Corte).

Non risulta che il sig. ... abbia mai comunicato, all'ammini-

strazione di appartenenza, lo svolgimento della sua parallela attività di professionista autonomo (quand'anche questa fosse stata autorizzabile), sicché ogni argomentazione che prenda spunto dalla sua condotta trova confutazione in questo dato di fatto. Ne consegue che il dies a quo per il decorso del termine prescrizione va individuato nel momento in cui l'amministrazione risulta aver acquisito effettiva contezza del fatto che il convenuto intratteneva rapporti di natura libero professionale.

Per quanto è agli atti, e il convenuto non ha dato prova del contrario, ciò è accaduto in data 28/11/2018, quando all'ufficio del personale della Questura di Campobasso perveniva "una nota dal Nucleo Operativo di Protezione "Molise e Basilicata" [del giorno precedente] con la quale veniva trasmessa la relazione di servizio a firma di un dipendente di quell'Ufficio indicante la circostanza di aver visto il ... in compagnia dell'Amministratore [di un condominio] nell'area prospiciente i box di proprietà dei condomini, in occasione di un sopralluogo (nei box privati) susseguente a lavori di rifacimento del piazzale sovrastante". Solo dai successivi accertamenti, svolti dalla Guardia di Finanza, emergevano poi le circostanze oggetto del presente giudizio. Ne consegue, poiché la costituzione in mora è stata notificata al convenuto in data 11/5/2020, che l'azione è tempestiva.

Nel merito, va respinta la domanda principale, prospettata in base alla ritenuta inutilità delle retribuzioni erogate al sig. ....

Non può condividersi, infatti, la tesi che vorrebbe far discendere – dal carattere vietato e non autorizzabile dell'attività extra-istituzionale svolta, o dall'omessa comunicazione della stessa – la sottrazione di energie lavorative al rapporto con l'amministrazione. Mancando una disposizione espressa che stabilisca una presunzione legale in quella direzione, il Collegio non trova in atti la dimostrazione che la prestazione lavorativa del convenuto sia stata effettivamente carente, né che gli siano mai state contestate mancanze o rinvolti rilievi.

Merita accoglimento invece, sebbene nei limiti che si diranno, la domanda subordinata, fondata sulla violazione del disposto di cui ai commi 7 e 7-bis dell'art. 53 del Tupa.

È incontestato che il sig. ... abbia svolto attività libero-professionale in qualità di tecnico ingegnere, in favore di un non irrilevante numero di committenti privati. Va sicuramente considerata, in proposito, non soltanto l'opera prestata in rapporto diretto con i committenti, oggetto della prima frazione del danno contestato, ma il complesso dell'attività da lui svolta in qualità di professionista, anche sotto le insegne della Nbt, malgrado quanto più avanti si dirà circa il conseguimento dei relativi guadagni.

Il materiale probatorio versato in atti permette di affermare che tale attività è stata tutt'altro che saltuaria ed occasionale, come vorrebbe ridefinirla il convenuto (v., in particolare, i corposi allegati alla nota istruttoria della

Questura di Campobasso del 29/4/2020, doc. 5 alla citazione). In disparte la qualificazione dei fatti sotto il profilo civilistico (con particolare riguardo allo spaccato societario, di cui si dirà), risulta evidente che egli fosse al centro di una rete di iniziative, interlocuzioni e adempimenti che lo vedevano protagonista, quantomeno dal punto di vista tecnico-operativo, di un intenso impegno produttivo.

Questa condotta si è posta in frontale contrasto con l'assetto normativo complessivamente delineato dall'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, in combinato disposto con l'art. 50 del D.P.R. n. 335/1982, che trova completamento nell'art. 53 del Tupa.

Posta quindi la consistenza e la sicura assiduità dell'opera svolta extra-istituzionalmente dal sig. ..., soprattutto in rapporto alla chiarezza del parametro normativo di riferimento, non si rilevano criticità di contesto o incertezze interpretative che rendessero difficoltoso individuare o porre in essere il comportamento da lui atteso, e d'altra parte la circostanza che egli si sia successivamente dimesso dall'impiego pubblico non conduce affatto all'esercizio del potere riduttivo nei suoi confronti, ma anzi rafforza l'idea che fosse pienamente consapevole dell'incompatibilità – quanto meno pratica – tra le due prestazioni.

Ne consegue l'obbligo di riversamento di quanto percepito in esecuzione degli incarichi istituzionali svolti, senza autorizzazione, in qualità di

tecnico ingegnere in rapporto diretto con i committenti privati, per l'ammontare di euro 19.755,00.

Considerazioni diverse meritano, invece, gli emolumenti incamerati dalla società, che nella prospettazione attorea sarebbe stata soltanto lo schermo formale dietro al quale il convenuto si sarebbe celato per proseguire la propria attività libero professionale.

Per quanto suggestiva, la tesi del cd. socio sovrano non trova negli atti un riscontro sufficiente ad affermare che la presenza del sig. ... nelle attività della Nbt, pur rilevante e sicuramente centrale, fosse così pervasiva da condurre alla radicale irrilevanza della struttura societaria, con la conseguenza che tutti i rapporti attivi e passivi intestati alla stessa dovrebbero essere imputati a lui direttamente.

Del resto, è la stessa prospettazione della domanda a presupporre l'esistenza dell'entità societaria, giacché la richiesta risarcitoria è riferita solo alla frazione degli utili (parametrata al criterio del 10%, di cui pure si dirà), e non all'intero ammontare dei ricavi, come invece dovrebbe essere qualora fosse verificato il presupposto dell'inesistenza dell'ente.

Anche con riferimento alla percentuale richiesta, ad ogni buon conto, la domanda deve essere respinta poiché – non essendo stati liquidati utili nel periodo di riferimento – non è dimostrato che il sig. ... abbia ritratto una utilità diretta e personale, anche solo pro quota, dal fatturato realizzato



dalla Nbt. Né potrebbe valorizzarsi, ai fini dell'obbligo restitutorio ex art. 53, commi 7 e 7-bis, il diverso giovamento patrimoniale derivante, ad esempio, dal reinvestimento dei ricavi.

Va respinta, da ultimo, la domanda inerente al danno da disservizio, che la Procura ha individuato nel "mancato conseguimento della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività dell'azione e delle attività della Questura di Campobasso (anche a causa di un palese conflitto di interesse [tra il ruolo di agente di polizia e quello di libero professionista]) sia, infine, [nel] costo sostenuto dall'Amministrazione dell'Interno per accertare e contrastare gli effetti negativi sull'organizzazione delle strutture e degli uffici in conseguenza di comportamenti del ...".

Ebbene, pur prendendo atto della copiosa giurisprudenza che ammette tale fattispecie risarcitoria, con la correlata possibilità di quantificarne equitativamente l'ammontare, non può comunque tralasciarsi la necessità che un detrimento sia dimostrato (e che sia causalmente collegato alle condotte oggetto di censura), risolvendosi altrimenti la condanna in una postulazione di principio. Nel caso di specie, come già argomentato più sopra, non risulta che il sig. ... abbia sottratto energie al proprio impegno con la Questura, né è noto che la sua condotta lavorativa abbia prodotto in qualche caso un cattivo andamento dell'azione della struttura in cui era inserito, e lo stesso è a dirsi per le unità di personale chiamate ad indagare sulla sua

attività extra-istituzionale. Del resto, l'esistenza di strutture e procedimenti disciplinari trova fondamento nella necessità, se non fisiologica sicuramente ricorrente, di gestire gli episodi disciplinarmente rilevanti, senza che possa inferirsene – in via di principio – la conseguenza di un disservizio reale e concreto.

Conclusivamente, il sig. ... va condannato alla restituzione della somma di euro 19.755,00, maggiorata della rivalutazione e degli interessi, questi ultimi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, ex art. 1282 c.c. La rivalutazione verrà applicata sugli importi percepiti anno per anno e non riversati, a decorrere per ciascun importo dall'esercizio fiscale di riferimento (escluso), fino alla data di pubblicazione della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, condanna il sig. ... al versamento della

somma di euro 19.755,00 in favore del Ministero dell'Interno – Questura di Campobasso, oltre alla rivalutazione nei termini di cui in parte motiva ed agli

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 1.059,62 (mille-cinquantanove/62) Il Responsabile della Segreteria Maria Grazia Sechi

interessi legali, questi ultimi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. Lo condanna altresì al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato, che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 20/4/2023.

Magistrato estensore Presidente

Luigia Iocca Maurizio Stanco

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 3 maggio 2023

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi (f.to digitalmente)